

**CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA – PIAntonAMENTO
E SERVIZI FIDUCIARI DI SUPPORTO
DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE**

ART. 1 - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di Vigilanza armata, piantonamento e servizi fiduciari di supporto presso la Sede dell'Ente di via Manfredonia, Foggia è articolato come segue:

a) VIGILANZA ARMATA H24:

Il servizio deve essere prestato con la presenza sul posto, durante tutto il tempo stabilito per l'espletamento dello stesso, di una GUARDIA PARTICOLARE GIURATA.

Il servizio di Vigilanza dovrà essere espletato senza alcuna soluzione di continuità fra un turno ed il successivo e con obbligo di passaggio di consegna.

Durante la permanenza nei locali oggetto della Vigilanza, il personale incaricato dovrà mantenere un comportamento irreprensibile, sia nei confronti del personale dell'I.Z.S., sia nei confronti del pubblico che accede all'Istituto, ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dal responsabile dell'esecuzione del contratto (qui di seguito identificato anche come REC).

Il personale incaricato dovrà tutelare l'incolumità del personale all'interno dell'Istituto anche mediante pronto intervento su richiesta in caso di necessità e richiedendo, se del caso, l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Gli addetti al servizio di vigilanza dovranno adempiere le seguenti prestazioni:

1. Piantonamento fisso, 24 ore su 24 dell'accesso all'Ente di via Manfredonia, nell'apposito gabbiotto, con apertura/chiusura sbarra;
2. Controlli per gli accessi all'Ente dagli ingressi di Via Manfredonia n. 20 e da Via del Feudo D'Ascoli;
3. Apertura e chiusura accessi secondo le modalità concordate dall'Amministrazione;
4. Attivazione/disattivazione e monitoraggio continuo del sistema centralizzato degli allarmi (allarme perimetrale, allarme volumetrico, allarme accessi, allarme antincendio, allarme impianti tecnologici);
5. Rilancio di allarmi nei confronti degli organi competenti, collaborazione con le Forze dell'Ordine;
6. Vigilanza per prevenire e/o impedire insediamenti indebiti, discariche abusive, utilizzo improprio delle aree di pertinenza dell'Ente e quant'altro;
7. Custodia chiavi secondo le indicazioni dell'Amministrazione;
8. Registrazione sul "Registro Visitatori" di tutti gli utenti e visitatori che hanno accesso presso l'Ente, e chiamata telefonica dei dipendenti di destinazione, fatte salve diverse specifiche indicazioni dell'Amministrazione;
9. Registrazione sul "Registro Autisti" di tutti i movimenti delle autovetture di proprietà dell'Ente;
10. Compilazione del "Libro Giornale" di tutti i particolari eventi accaduti durante la turnazione, secondo le indicazioni dell'Amministrazione;

11. Supporto nella ricezione e nello smistamento delle telefonate in entrata;
12. Consegna e ritiro pass con registrazione visitatori, con annotazione dei dati degli interessati;
13. Vigilanza notturna degli edifici della sede dell'Ente di via Manfredonia, 20. La vigilanza notturna verrà effettuata nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 tutti i giorni dell'anno, feriali e festivi, e comprenderà le seguenti attività:
 - Giro ispettivo notturno esterno alle palazzine con controllo ed eventuale chiusura di cancelli e portoni esterni lasciati aperti, ogni due ore (e perciò alle ore 22:00 – 24:00 – 2:00 e 4:00);
 - Rilancio di allarmi nei confronti degli organi competenti e dei Responsabili delle strutture, esecuzione di opportuni comportamenti da parte del personale in caso di emergenze e collaborazione con le Forze dell'Ordine;
 - Vigilanza per prevenire e/o impedire insediamenti indebiti, discariche abusive, utilizzo improprio delle aree di pertinenza dell'Ente;
 - Apertura, nei casi di emergenza, dei locali interni ed esterni.
14. Intervento in ogni situazione di emergenza.

Il servizio di vigilanza armata deve essere pertanto reso per complessive 168 ore settimanali.

Equipaggiamento e dotazione prescritti:

1. Arma;
2. Giubbotto antiproiettile;
3. Radiotelefono portatile;
4. Torcia elettrica;
5. Registri (Libro Giornale, Registro Visitatori e Registro Autisti);
6. Materiale di cancelleria (penne, evidenziatori, cucitrice, block notes);
7. Modulo di servizio;
8. Veicolo di proprietà dell'Istituto di Vigilanza aggiudicatario per tutte le 24 ore del servizio;
9. Divisa estiva e invernale approvata dal Prefetto che ha rilasciato la licenza dell'Istituto o del distintivo.

b) SERVIZI FIDUCIARI DI SUPPORTO:

Il servizio deve essere prestato direttamente all'interno e all'esterno dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale presso la sede di Foggia, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 di tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato con la presenza di due guardie giurate non armate, al fine di fornire piantonamento e supporto tecnico – logistico ai servizi del Provveditorato e del Magazzino dell'Ente. Il personale dovrà essere dotato di apposita uniforme, che dovrà portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della impresa di appartenenza, conformemente alle prescrizioni dell'art.26 comma 8 del d.lgs.81/08.

Durante il servizio, il personale incaricato dovrà mantenere un comportamento irreprensibile, sia nei confronti del personale dell'I.Z.S., sia nei confronti del pubblico che accede all'Istituto, ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dal responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il servizio di supporto comprende tutte le incombenze disposte dal DEC per il regolare svolgimento delle attività che si svolgono presso i due predetti servizi.

L'addetto presterà il servizio secondo la tempistica su descritta, ed in base alle indicazioni della Stazione Appaltante.

Resta nella facoltà dell'Ente la collocazione del personale di supporto presso altri servizi, per l'espletamento delle analoghe attività finalizzate alla facilitazione delle attività istituzionali.

Il servizio di vigilanza non armata deve essere pertanto reso per complessive 72 ore settimanali.

Equipaggiamento prescritto:

- Radiotelefono portatile;
- Divisa estiva e invernale approvata dal Prefetto che ha rilasciato la licenza dell'Istituto o del distintivo.

c) SERVIZIO DI TELEALLARME.

Il teleallarme dovrà essere assicurato e gestito al fine di assicurare l'efficiente e continuativo collegamento con la locale stazione della polizia di Stato.

Nell'espletamento dell'appalto l'Istituto di Vigilanza dovrà altresì garantire la puntuale esecuzione delle prestazioni aggiuntive esplicitate nell'offerta tecnica e nelle modalità ivi descritte, che costituiscono a tutti gli effetti integrazione dei livelli prestazionali obbligatori definiti nel presente capitolato.

ART. 2 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istituto di Vigilanza dovrà individuare un Responsabile del Servizio tra i propri dipendenti in servizio presso l'Ente con il compito di coordinare l'attività degli addetti tutti alla Vigilanza ed ai servizi di supporto. Esso sarà l'unico referente per l'Istituto in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti il servizio, inoltre dovrà pertanto garantire la sua reperibilità fornendo all'uopo un recapito telefonico per eventuali comunicazioni relative al servizio medesimo.

ART. 3 - SVOLGIMENTO SERVIZIO

Lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto dovrà essere assicurato in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, nonché del presente capitolato.

L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, dalle prescrizioni tecniche, dalle regole di sicurezza tutte per tempo vigenti.

ART. 4 - MODIFICHE DEGLI ORARI E DEL SERVIZIO

L'Ente, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti dal richiamato articolo, con applicazione degli stessi patti, prezzi e condizioni di aggiudicazione, che la ditta avrà l'obbligo di accettare.

ART. 5 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Requisiti del Personale

Per lo svolgimento del servizio di vigilanza armata, l'Istituto di Vigilanza (appaltatore) deve impiegare personale alle proprie dipendenze avente la nomina di "Guardia Particolare Giurata" ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S., in possesso di porto d'armi, adeguatamente formato in relazione all'attività da svolgere ed alla particolarità dell'ambiente nel quale deve operare.

Il personale dovrà esprimersi correttamente in lingua italiana, assicurando la corretta e responsabile esecuzione del servizio stesso, e deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio e deve essere consapevole degli ambienti in cui è tenuto ad operare.

Le guardie giurate dovranno essere dotate di apposita uniforme, e dovranno portare ben visibile, il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della impresa di appartenenza, nonché essere munite di pistola (da custodire nell'apposita fondina).

Il personale addetto al servizio deve essere:

- Idoneo a svolgere le prestazioni richieste, di provata capacità professionale ed onestà;
- Regolarmente assunto secondo le disposizioni di legge in vigore;
- In possesso del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata ai sensi del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) in corso di validità;
- In possesso di regolare licenza di porto di pistola G.P.G..

L'Istituto di Vigilanza (appaltatore) impiegherà il suddetto personale sotto la sua diretta responsabilità.

Il predetto personale dovrà essere in numero sufficiente a garantire la regolarità dei servizi, nel rispetto di quanto statuito dal CCNL del settore.

L'Istituto dovrà garantire, per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile per il compiuto e corretto espletamento dei servizi stessi, sopperendo ad eventuali assenze con immediata sostituzione, secondo quanto anche definito nell'apposita relazione illustrativa in sede di partecipazione alla gara.

L'Istituto appaltatore dovrà impiegare, per i servizi in questione e per tutto il periodo di affidamento, il proprio personale in modo tale da evitare la frammentazione in turni e la dispersione delle esperienze, preferendo per l'espletamento dei servizi diurni l'impiego di personale munito di maggiore esperienza.

L'Istituto di vigilanza si impegna ad aggiornare professionalmente il proprio personale, con cadenza almeno annuale.

Tale personale dovrà essere, per efficienza e civile comportamento, di gradimento all'Istituto, il quale si riserva il diritto di richiedere motivatamente la sostituzione dal posto di lavoro di qualunque addetto al servizio.

2. Doveri del Personale

Il personale impiegato dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite all'Istituto di Vigilanza dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto.

Il personale dovrà garantire un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli utenti che dei dipendenti, osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente capitolato.

Il personale dovrà segnalare subito, al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto – o in caso di sua assenza al Direttore Amministrativo o Sanitario - le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio.

Ha inoltre l'obbligo di attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

All'inizio e alla fine del servizio, le Guardie Particolari Giurate dovranno timbrare l'entrata e l'uscita usando il badge affidatogli. Al termine del turno consegneranno presso la Guardiola il badge.

3. Trattamento dei lavoratori

L'impresa appaltatrice deve tenere indenne l'Ente da qualsiasi obbligo e responsabilità per l'assolvimento di tutti gli obblighi in materia di retribuzione, contribuzione ed assicurazione contro infortuni del proprio personale, esonerando da qualsiasi responsabilità l'Ente medesimo.

L'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

ART. 6 – SCIOPERO DEL PERSONALE

L'Istituto di Vigilanza è tenuto a comunicare per iscritto all'I.Z.S. ogni potenziale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale, con preavviso di almeno cinque giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero.

L'Istituto è obbligato al rispetto della L. 146/1990 (Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali) dovendo assicurare, in ogni caso, la continuità del servizio, considerato il carattere essenziale dello stesso.

Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dall'Istituto di Vigilanza, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio è decurtato dal prezzo del servizio del mese nel quale le prestazioni stesse non sono state rese.

ART.7 DURATA E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata complessiva di quarantotto mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio dello stesso.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare – e l'Istituto di vigilanza avrà l'obbligo di accettare fino alla scadenza - l'affidamento, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche o più favorevoli per la stazione appaltante nelle more dell'espletamento della nuova gara.

Per l'espletamento del servizio regolato dal presente Capitolato, viene riconosciuto all'Istituto di Vigilanza, con periodicità mensile e secondo quanto statuito dal successivo art.18, il corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi - in casi eccezionali e per giustificati motivi - di resa di un minor numero di ore settimanali rispetto a quelle indicate dall'art. 1 del presente capitolato, che nel caso determinerà la proporzionale riduzione del corrispettivo liquidabile.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA

L'Istituto di Vigilanza ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la società appaltatrice sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

L'Aggiudicatario è obbligato a tenere a disposizione, per ciascuna fattura periodica di addebito del corrispettivo per il servizio reso, tutti i documenti idonei a comprovare la regolare corresponsione dei salari, nonché il regolare versamento delle tasse e dei contributi periodicamente dovuti per il proprio personale.

In caso di inottemperanza, la stazione appaltante si riserva di accantonare i crediti dell'impresa sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti citati, l'impresa non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né avrà diritto a risarcimento danni.

L'aggiudicatario si obbliga a formare, informare e far osservare al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti leggi in materia.

Al personale che svolgerà il servizio oggetto di affidamento deve essere garantito dalla DA un trattamento economico non inferiore a quello determinato dai contratti collettivi di lavoro della categoria. E' fatta salva in ogni caso la conservazione dei livelli di inquadramento e retributivi preesistenti per il personale transitato dal precedente rapporto in forza della c.d. clausola sociale di cui all'art.50 del d.lgs.50/2016, come richiamato dall'art. 19 del disciplinare di gara.

L'Istituto di vigilanza si impegna ad effettuare il collegamento fra la propria centrale operativa e il sistema di antintrusione installato presso la sede dell'Ente entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del servizio.

L'Istituto di vigilanza dovrà garantire il regolare e costante funzionamento del sistema di videosorveglianza degli ambienti interni ed esterni afferente la guardiola ubicata in corrispondenza dell'entrata principale di via Feudo D'Ascoli, mediante le dieci telecamere installate presso l'Ente, nel rispetto della normativa sulla privacy per tempo vigente.

L'Istituto di vigilanza dovrà altresì provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alle eventuali riparazioni - ivi inclusa ove necessaria, la sostituzione - di tutti i sistemi tecnologici e delle suddette esistenti apparecchiature, attrezzature, e quant'altro attualmente installato presso l'Istituto Zooprofilattico per gestione del sistema di videosorveglianza interno ed esterno senza che ciò comporti alcun aggravio di spese per l'Ente.

Eventuali guasti dovranno essere immediatamente segnalati alla Direzione dell'I.Z.S. e riparati nel termine più breve possibile.

ART. 9- SICUREZZA

L'Istituto di Vigilanza si impegna formalmente, con la sottoscrizione del DUVRI e con il verbale di coordinamento e cooperazione, a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso del servizio oggetto del presente Capitolato, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, con particolare riferimento alla normativa di cui al citato D.Lgs 81/2008.

ART. 10 - INADEMPIMENTO E PENALI

Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificano furti di apparecchiature o cose, l'Istituto di vigilanza dovrà risarcire il danno nella misura determinata dal competente Ufficio dell'Ente, in linea con il corrente valore di mercato dei beni sottratti.

Qualora dovesse verificarsi un'interruzione del servizio da qualsiasi causa determinata nonché in caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Istituto di vigilanza, l'Ente provvederà ad applicare una penale giornaliera pari allo 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'Ente provvederà a formulare, anche solo a mezzo fax, le contestazioni al Responsabile del servizio.

Quest'ultimo potrà far pervenire eventuali controdeduzioni entro i tre giorni successivi. Entro i 30 giorni successivi ove ritenute insufficienti le controdeduzioni, l'Ente procederà ad applicare la relativa penale.

L'importo della penale ove non pagato sarà detratto dal corrispettivo da erogarsi all'Istituto di vigilanza, all'atto della liquidazione della prima fattura utile.

Qualora si verifichi interruzione del servizio, oppure a seguito dell'applicazione della terza penale, conseguente ad interruzioni del servizio, applicata alla ditta appaltatrice nell'arco di sei mesi, l'Ente, potrà risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), dandone comunicazione all'Istituto di vigilanza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con atto stragiudiziale notificato,

ovvero tramite PEC, con facoltà di incamerare altresì l'intero importo della cauzione definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Istituto di vigilanza per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Istituto di vigilanza dovrà, prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, stabilita nella misura percentuale ivi indicata.

ART. 12 - COPERTURA ASSICURATIVA

E' obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Istituto di vigilanza potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, l'Istituto di vigilanza dovrà produrre un'appendice alla stessa polizza, nella quale si espliciti che essa copre anche il servizio svolto per conto dell'Ente precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, costituisce condizione contrattuale essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provarla in qualsiasi momento, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

In considerazione del carattere elementare delle prestazioni oggetto dell'appalto e della loro connessa inscindibilità, non si ravvedono parti, nella fornitura del servizio, suscettibili di subappalto, ai sensi dell'art.105 del d.lgs.50/2016 così come modificato dalla L.108 del 2021, conseguentemente non sarà ammesso il subappalto nel corso del contratto.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla normativa vigente, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. – clausola risolutiva espressa - nei seguenti casi:

- inadempimenti contestati all'Istituto, come specificati al precedente art. 10, nel numero di almeno 8;

- casi di reiterati esiti negativi delle verifiche di conformità di cui al successivo art. 15;
- violazione del divieto di cessione del contratto di cui al precedente art.13.

Altresì, l'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, accertate con provvedimento definitivo della pubblica autorità competente, determinano la risoluzione del contratto senza alcuna formalità.

A seguito della risoluzione del contratto, l'Ente procederà ad incamerare l'intero importo della cauzione definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Istituto di Vigilanza per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, nell'ordine della loro graduatoria.

ART. 15 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a periodiche verifiche di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

E' fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione o periodici con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale, a discrezione dell'Ente.

La verifica di conformità è effettuata dal REC.

In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, l'Ente si riserva la facoltà:

- di far eseguire il servizio da altri soggetti, con addebito all'Istituto di vigilanza aggiudicatario della differenza del maggior costo sostenuto, mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata. E' fatta salva altresì la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Ente;
- di applicare le penali stabilite dal presente capitolato.

ART. 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO

L'Istituto di vigilanza comunicherà all'atto della stipula del contratto il proprio domicilio legale presso il quale l'Ente invierà, notificherà e comunicherà qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al contratto, con espresso esonero dell'Ente da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti non correttamente indirizzati.

ART.17 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità, avverrà previa regolare presentazione di rituale fattura con periodicità mensile posticipata, a fronte della liquidazione della stessa ed entro 60 giorni decorrenti dalla data di suo ricevimento.

In sede di liquidazione verranno espletati tutti i controlli di rito da parte della SA, anche ai fini della comprova della regolarità fiscale e contributiva dell'Istituto di Vigilanza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara).

A tutela dei lavoratori, si applica quanto previsto dall'art. 4, ultimo capoverso, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie inerenti all'appalto in argomento, il Foro competente in via esclusiva è quello di Foggia, sede legale dell'Ente appaltante.

ART. 20 - SPESE PER STIPULA CONTRATTO

Le spese di bollo e registrazione inerenti alla stipula del contratto restano a carico della ditta appaltatrice. Il contratto verrà sottoscritto in forma digitale.